

Legge regionale 03 marzo 1998 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

Art. 22

(Gestione economico-patrimoniale)

1. L' ARPA ha un patrimonio ed un bilancio proprio.
2. Per la gestione economico - patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio e contabilità in vigore per le Aziende per i servizi sanitari della Regione Friuli-Venezia Giulia.
3. Il Regolamento di cui all' articolo 10 disciplina anche la contabilità dell'ARPA, definendo i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico.
4. L'esercizio finanziario di ARPA coincide con l'anno solare.

(2)

5.

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Comma 5 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 16/1998

2 Comma 4 sostituito da art. 137, comma 4, L. R. 17/2010